



Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli

Prot. 25858 /RU

IL VICEDIRETTORE DELL'AGENZIA – AREA MONOPOLI

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 di recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE;

Visto l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Viste le istanze con le quali la società Philip Morris Italia Srl, in data 8 e 16 novembre 2016, 8 e 22 febbraio 2017, ha chiesto la variazione del prezzo di vendita di alcune marche di sigarette;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'articolo 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella A) - sigarette – allegata alla determinazione direttoriale del 18 gennaio 2017, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 20 gennaio 2017, alla tabella B) – sigari – alla tabella C) – sigaretti - e alla tabella D) – tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette – allegata alla determinazione direttoriale del 7 gennaio 2015, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 8 gennaio 2015, alla tabella E) – altri tabacchi da fumo – e alla tabella F) – tabacchi da fiuto e da mastico - allegata alla determinazione direttoriale del 30 settembre 2013, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 30 settembre 2013;

Considerato che occorre procedere, in conformità alle richieste inoltrate dal fornitore suindicato, ai sensi dell'articolo 39-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, alla variazione dell'inserimento di alcune marche di sigarette nella tariffa di vendita di cui alla tabella A) - sigarette – allegata alla determinazione direttoriale del 18 gennaio 2017;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Articolo 1

1. L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di sigarette è modificato come di seguito riportato:

TABELLA A – SIGARETTE -				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
PHILIP MORRIS AZURE	astuccio da 20 pezzi	235,00	230,00	4,60
PHILIP MORRIS AZURE 100'S	astuccio da 20 pezzi	235,00	230,00	4,60
PHILIP MORRIS BLUE	astuccio da 20 pezzi	235,00	230,00	4,60
PHILIP MORRIS BLUE	cartoccio da 20 pezzi	235,00	230,00	4,60
PHILIP MORRIS BLUE 100'S	astuccio da 20 pezzi	235,00	230,00	4,60
PHILIP MORRIS RED	astuccio da 20 pezzi	235,00	230,00	4,60
PHILIP MORRIS RED	cartoccio da 20 pezzi	235,00	230,00	4,60
PHILIP MORRIS RED 100'S	astuccio da 20 pezzi	235,00	230,00	4,60
PHILIP MORRIS SSL BEIGE	astuccio da 20 pezzi	235,00	230,00	4,60
PHILIP MORRIS SSL BLUE	astuccio da 20 pezzi	235,00	230,00	4,60
PHILIP MORRIS WHITE	astuccio da 20 pezzi	235,00	230,00	4,60

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell' Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell' articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell' Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Roma, 6 marzo 2017

Alessandro Aronica

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell' articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)